

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 323)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si è inteso dare attuazione, per la prima volta, ad una norma costituzionale tendente a garantire praticamente il rispetto del fondamentale principio dell'uguaglianza dei cittadini nel diritto di difesa. Senza questa garanzia l'uguaglianza dei cittadini, di fronte alla legge, resta puramente nominale. Per questa ragione lo Stato di diritto ha l'esigenza d'intervenire ad aiutare a difendersi chi non ne abbia la possibilità. A tal fine viene abolito l'illusorio « gratuito patrocinio » spesso oggetto di comprensibili ironie, e viene sostituito, per la prima volta, con questo disegno di legge, dal « patrocinio statale ». La norma contenuta nell'articolo 24, terzo comma, della Costituzione, nel disporre che « sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione », pone un principio che è innovativo rispetto alla vigente legislazione in materia di difesa giudiziaria gratuita, rappresentata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282. Il concet-

to stesso di « povertà », quale si rinviene nella lettera e nella *ratio* della legge, ha subito, ad opera del richiamato dettato costituzionale, una evoluzione nel più ampio concetto di « non abbienza ».

Comune ai due concetti è l'elemento negativo della non identificazione con la « nullatenenza », secondo il testuale disposto dello articolo 16 della legge sul gratuito patrocinio; ma la nozione di non abbienza postula — d'altronde in linea con una già affermata interpretazione della legge vigente — una sua riferibilità a tutte le reali necessità di assistenza, in presenza di qualsiasi situazione di squilibrio tra mezzi e bisogni, in relazione al costo della pretesa alla tutela giurisdizionale non in sè considerato, quanto rapportato alla concreta condizione del richiedente e quindi variabile da caso a caso.

Se a tale evoluzione del concetto fondamentale che presiede all'istituto della assistenza giudiziaria gratuita si aggiunge che secondo fondata dottrina la norma costituzionale è attributiva di un vero e proprio

diritto soggettivo pubblico, si deve giungere alla conclusione che perfettamente giustificata è la conclamata necessità di una profonda revisione dell'istituto.

Ciò non significa che si debba adottare un sistema che preveda la istituzione di un apposito ufficio statale, localmente articolato, siccome previsto in ricorrenti progetti, da quello del 1906, del ministro Gallo, a quello presentato alla Camera dei deputati nel 1949 dall'onorevole Castellarin, diretti a costituire, appunto, una burocratizzata « Avvocatura della Repubblica ».

Gli evidenti pericoli di burocratizzazione e di scarsa efficienza di istituti del genere ne fanno senz'altro sconsigliare l'opportunità.

Dopo attento studio è sembrata opportuna una riforma la quale preveda che, definita, alla luce del precetto costituzionale, la categoria dei « non abbienti », venga a questi assicurata una difesa sostanzialmente idonea alla protezione dei loro diritti e tale da non differire, almeno sostanzialmente, da quella che le categorie economicamente più dotate possono procurarsi.

L'intervento dello Stato non si limita, quindi, alla nomina, meramente onoraria, di un professionista che, per ciò stesso, non può quasi mai dedicare tempo ed energia sufficienti alla difesa del suo assistito, ma deve invece realizzare una effettiva parità di situazione fra tutti i cittadini nei loro rapporti con la giustizia.

La riforma si articola perciò su tre linee: 1) sostituire al concetto base di povertà quello di non abbienza, ed adeguare ad esso i presupposti e le condizioni tanto sostanziali, quanto procedurali, per l'ammissione alla assistenza giudiziaria gratuita; 2) conferire all'interessato (imputato o parte, avuto riferimento al processo penale o a quello civile) facoltà di scelta — ancorchè necessariamente non illimitata — dell'avvocato dal quale intende essere assistito; 3) costituire un fondo pubblico destinato alla corresponsione degli onorari ed al pagamento della spesa da sostenere nel corso dei procedimenti giudiziari nei quali il non abbiente figuri in veste di parte.

Giova precisare preliminarmente l'ambito della riforma, la quale, siccome frutto della esigenza sopra ricordata, concerne i casi in cui, a causa della insufficiente disponibilità economica, l'interessato non sia in grado di assicurarsi l'opera di un professionista che lo assista e lo difenda. Si tratta quindi di soddisfare il diritto ad una difesa idonea, che compete all'interessato il quale non sia altrimenti in grado di assicurarsi l'opera di un professionista retribuito, a condizione che esso intenda avvalersene, e ciò sia nei procedimenti civili in cui il non abbiente sia attore o convenuto, sia nei provvedimenti penali nei quali il non abbiente sia imputato o parte privata. Quindi la richiesta di assistenza a mezzo del patrocinio a spese dello Stato può essere avanzata da chiunque, essendo non abbiente, si trovi in una delle suddette posizioni processuali.

Un particolare aspetto del problema è dato dalla incidenza, sull'argomento del patrocinio retribuito a spese dello Stato, dell'istituto della difesa di ufficio per l'imputato nel procedimento penale, in quanto — come è noto — il difensore di ufficio, salva l'ipotesi prevista nell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura penale, deve essere nominato in ogni caso all'imputato che (anche per non aver effettuato ancora una scelta) non abbia un difensore di fiducia; in tale momento, quindi, si prescinde dalla qualia di abbiente o non abbiente del prevenuto. Peraltro, soltanto per l'imputato di cui si accerti — in determinate forme — la qualità di non abbiente, il difensore di ufficio nominatogli avrà ugualmente diritto alla retribuzione a spese dello Stato, venendo egli in tale veste ad assumere la posizione non di semplice difensore di ufficio, ma altresì quella di patrocinante del non abbiente, con diritto a retribuzione da parte dello Stato.

Nel caso, invece, in cui l'imputato sia abbiente, il difensore di ufficio, che deve essergli comunque nominato, non ha diritto, per effetto di tale mera nomina, alla retribuzione da parte dello Stato, e dovrà rimanere in vigore il principio dell'obbligo dell'imputato di retribuire lo stesso difensore di

ufficio (articolo 4 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602).

Le principali innovazioni del disegno di legge possono, pertanto, così riassumersi:

1) l'ammissione alla difesa comporta la ricorrenza di requisiti soggettivi, imperniati sulla nozione di « non abbienza » e di requisiti oggettivi, attinenti alla fondatezza della causa ed un oggettivo interesse alla sua proposizione, requisiti questi ultimi da valutare in stretta correlazione in quanto il secondo ben può influire sull'apprezzamento in ordine al primo;

2) il patrocinio a spese dello Stato è predisposto per tutti i casi in cui l'interessato — parte in giudizio, responsabile civile o parte civile nel processo penale — volendosi avvalere di un difensore di fiducia non possa assicurarselo per insufficienza di mezzi;

3) lo stesso patrocinio a carico dello Stato viene esteso nei confronti del difensore nominato di ufficio per un imputato il quale risulti non abbiente.

Tutti gli altri casi in cui la parte o l'imputato (anche se non abbiente) provveda alla propria difesa nominando un difensore di fiducia, ed in cui l'imputato abbiente sia assistito da un difensore di ufficio per difetto di nomina di un altro di sua fiducia, restano — ovviamente — fuori dal campo di applicazione del disegno che si propone, non sussistendo — ripetesì — altro obbligo per lo Stato se non quello di assicurare ai soli « non abbienti » i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Premessa tale impostazione generale, va esposto il contenuto delle principali disposizioni innovative.

La cennata natura della nozione di « non abbienza » esige una correlativa elasticità e discrezionalità di apprezzamento da parte dell'organo chiamato a valutarne il ricorrere.

Deve, perciò, lasciarsi ampio margine — come, d'altra parte, è anche nel sistema vigente — ai poteri istruttori delle Commissioni.

È peraltro sempre necessario, a complemento di tali poteri, che l'interessato forni-

sca quanto meno un principio di prova in ordine alla sua allegata condizione.

Come elementi necessari, ma non sufficienti nè per ottenere nè per escludere l'ammissione al beneficio è prevista pur sempre la certificazione tributaria e quella di povertà.

Quanto alla prima, si è fatto riferimento — tenuto conto dell'attuale sistema fiscale — oltre che ai certificati relativi all'imposta fondiaria e di ricchezza mobile anche a quello relativo alla imposta complementare.

Per meglio garantire l'interessato, è stata estesa la possibilità di ricorso alla Commissione di appello, ora limitata al requisito della probabilità di esito favorevole della causa, anche in ordine all'elemento in questione.

Quanto al requisito della « probabilità dell'esito favorevole della causa od affare », è da premettere che qualificata dottrina, che di recente si è occupata dei profili costituzionali dell'istituto del gratuito patrocinio, ha ritenuto in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione la richiamata disposizione, in quanto, essendo il requisito in questione accertato con un provvedimento che è sicuramente di carattere amministrativo, e sottratto ad ogni controllo giurisdizionale, finisce per costituire un gravissimo ostacolo a quel diritto di difesa che la Costituzione direttamente riconosce.

L'obiezione non appare insuperabile, poichè non sembra che la Costituzione abbia inteso attribuire un diritto assoluto ed astratto, svincolato da qualsiasi condizione: la menzione stessa contenuta nella norma costituzionale, degli « appositi istituti », implica un rinvio ad una disciplina legislativa, la quale può, e anzi deve, prevedere un sistema di requisiti e di opportune limitazioni, al fine di rendere praticamente attuabile l'istituto.

E non sembra che una limitazione quale quella del *fumus boni juris* comprima il diritto alla difesa gratuita in misura tale da venire in contrasto con la Costituzione, essendo una giustificata e necessaria funzione quella di attribuire il beneficio solo in

presenza di una controversia che presenti caratteri di serietà.

Altro dubbio di costituzionalità della vigente normativa è stato prospettato con riguardo alla procedura di ammissione al gratuito patrocinio, in quanto il richiedere — come stabilisce la legge vigente — la redazione di un ricorso, contenente la « chiara e precisa esposizione sia dei fatti che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova, sui quali la parte istante intenderà fondare la sua domanda o la sua difesa », e corredato dei documenti giustificativi non solo della povertà, ma anche del merito, rende estremamente difficile per il non abbiente lo stesso esercizio del diritto accordatogli; in pratica egli deve, infatti, affidarsi, anche per la stesura del ricorso, ad un legale, cui peraltro non ha i mezzi per corrispondere il relativo onorario.

A tale inconveniente — che sussiste malgrado i notori accorgimenti e accomodamenti suggeriti dalla prassi corrente, e che, a prescindere dal suo profilarsi o meno come motivo di incostituzionalità, in effetti limita gravemente la portata dell'istituto — si è ovviato col prevedere che il ricorso stesso possa essere raccolto, mediante verbalizzazione, direttamente da un membro della Commissione ovvero dal Cancelliere della Pretura del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che lo rimetterà alla Commissione, corredato dei prescritti documenti: ciò in analogia a quanto già previsto, proprio in funzione di rendere più agevole l'accesso alla tutela giudiziaria, per l'introduzione del procedimento davanti al Pretore e al Conciliatore.

Sostanzialmente i due aspetti da ultimo illustrati, quello cioè del controllo della probabilità dell'esito favorevole e l'altro della predisposizione di uno scritto contenente la esposizione completa dei fatti e dei mezzi di prova a sostegno della pretesa, investono un unico problema: l'opportunità di ammettere al beneficio sulla base della semplice domanda.

In proposito va subito rilevato che in molti Paesi in effetti quest'ultimo è il siste-

ma in vigore; senonchè sembra che la stessa norma costituzionale induca alla soluzione accolta dalla vigente legislazione.

Anche per quest'ultima l'uguaglianza dei cittadini — abbienti o non — di fronte alle leggi è il motivo ispiratore dell'istituto in discussione.

Orbene, il controllo sommario del merito, oltre che rappresentare una remora efficace per il litigante in mala fede, costituisce una necessaria tutela della parte abbiente nei confronti della parte che tale non sia, giacchè questa, tra l'altro, potrebbe giovare dell'ammissione per indurre l'avversario, con la minaccia del giudizio, a soddisfare infondate pretese; e d'altronde sulla parte abbiente, nell'ipotesi che l'esito della controversia sia ad essa favorevole, ricadranno il più delle volte le conseguenze della incapacità economica dell'avversario in quanto nè norme costituzionali nè norme di altro genere prevedono una qualsiasi tutela a favore del pretendente vittorioso ove la parte soccombente sia del tutto sfornita di garanzia patrimoniale. L'uguaglianza delle parti, cioè, verrebbe turbata a danno della parte che sopporta le spese.

Quanto alla nomina del difensore, allo scopo di non far venir meno l'elemento fiduciario che è alla base di ogni rapporto di prestazione di opera professionale si è attribuita alla parte non abbiente una ampia libertà di scelta, pur se, necessariamente, con un opportuno sistema di limiti.

Si è previsto, infatti — anche ad evitare che i patrocinati, cui la difesa non fa economicamente carico, indirizzino la loro preferenza esclusivamente verso i professionisti più noti ed affermati, oberandoli così di incarichi che non potrebbero essere assolti, ovvero si orientino verso i difensori che esercitano in centri lontani da quello in cui si trova l'Autorità giudiziaria competente — che il Presidente della Corte d'appello ovvero il Presidente del Tribunale del luogo in cui il processo dovrà essere celebrato indichi ogni anno, sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine, un certo numero di avvocati iscritti nell'Albo locale, fra i quali le scelte debbono essere operate. Il criterio è ovviamente

quello della rotazione, di guisa che, in un certo numero di anni, tutti gli iscritti all'Albo devono essere compresi nel novero dei difensori disponibili per incarichi retribuiti dallo Stato.

Correlativamente, si è riconosciuta al professionista la facoltà di rifiuto, peraltro anch'essa circoscritta entro determinati limiti, subordinandola all'esistenza di seri motivi, da valutarsi ad opera dello stesso organo competente alla nomina.

Qualora questo li ritenga fondati e meritevoli di considerazione, l'interessato può nuovamente esercitare la facoltà di indicazione con riferimento ad altro professionista.

Quanto al procedimento per l'ammissione alla difesa, sono stati previsti due tipi distinti di procedimento, a seconda che si tratti di giudizio civile o penale, atteso che quest'ultimo, oltre che non comportare alcuna valutazione in ordine al *fumus*, deve rispondere ad esigenze di immediatezza e rapidità più pressanti che non il primo. Nei giudizi civili, si è lasciato immutato il sistema delle commissioni attualmente vigenti, perchè l'apprezzamento sulla fondatezza della pretesa è operato più adeguatamente mediante esame collegiale.

Nei giudizi penali, al contrario, trattandosi soltanto di accertare, a mezzo della documentazione prodotta, la sussistenza o meno del presupposto della « non abbenza » dell'imputato, è possibile soddisfare la nota esigenza di speditezza affidando sia l'accertamento del presupposto che la conseguente nomina del difensore al magistrato che procede, così come già previsto dalle disposizioni di attuazione (articolo 3) del codice di procedura penale. Le varie possibili situazioni, in relazione al fatto che per effetto della sentenza della Corte costituzionale numero 86 del 5 luglio 1968 la nomina del difensore deve essere effettuata anche in sede di indagini di polizia giudiziaria, per colui che risulti indiziato di un reato, possono prospettarsi nel modo seguente.

In sede di interrogatorio di polizia giudiziaria, l'interessato:

a) nomina il suo avvocato di fiducia;

b) si dichiara non abbenza e quindi non in grado di procurarsi un difensore;

c) dichiara di non avere un difensore di fiducia o di non volersi comunque avvalere di un difensore.

La prima ipotesi non genera problemi di sorta, ponendosi nell'ambito del normale svolgimento del rapporto.

Nella seconda e nella terza ipotesi deve essere nominato un difensore d'ufficio; in tal momento, anche venendo operata tale nomina da parte del pubblico ministero cui l'ufficiale di polizia giudiziaria deve chiedere tale designazione (sono in tal senso il disegno di legge di modifica agli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale, nonché le direttive di applicazione da parte dei Procuratori generali ai dipendenti uffici), si prescinde ovviamente dall'accertamento delle qualità di abbenza o non abbenza dello imputato. Peraltro, non appena gli atti pervengono al magistrato che deve promuovere l'azione penale (Procuratore della Repubblica o Pretore) questi deve procedere all'accertamento della qualità di non abbenza dell'imputato, qualora costui si dichiari tale e persista nel non nominare un proprio difensore di fiducia e debba perciò essere mantenuta ferma nei suoi confronti la nomina del difensore di ufficio.

In esito all'accertamento positivo di tale qualità di non abbenza, il magistrato provvede allora all'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, riconoscendosi in tal caso al difensore d'ufficio già nominato, o ad altro eventualmente designato dal prevenuto nell'esercizio di quella facoltà di scelta riconosciuta per la nomina dei patrocinatori retribuiti dallo Stato, la qualità di patrocinatore con retribuzione a carico dello Stato.

Ove invece non sussista la condizione di non abbenza dell'imputato e questi non provveda a nominare un difensore di fiducia, rimane bensì ferma la nomina del difensore di ufficio, ma con l'obbligo per l'imputato di provvedere alla di lui retribuzione.

Quanto alle altre parti private, trattandosi pur sempre di azione civile, che potrebbe essere anche proposta in via autonoma, in-

vece che inserita nel processo penale, non può prescindere dal *fumus boni juris*; anche in questo caso, peraltro, ragioni processuali di speditezza e di economia dei giudizi impongono l'affidamento dell'accertamento di detto requisito, insieme a quello della non abbenza, al medesimo magistrato penale.

Circa la corresponsione dei diritti ed onorari al difensore del non abbenza, è stato previsto un sistema di retribuzione globale, compresa cioè fra un minimo ed un massimo, e differenziata a seconda dei tipi di procedimento (civili e penali, di competenza pretorile ovvero del Tribunale o delle Corti di assise), dei gradi di procedimento e, infine, dell'esito del giudizio per quanto attiene ai processi civili.

Il criterio della globalità è suggerito sia dalla esigenza di prevedere con la maggiore approssimazione possibile l'onere di spese annuo, sia dall'opportunità di non affrontare contestazioni circa le voci comprese nella parcella dei professionisti.

La liquidazione va affidata al giudice della causa per la quale vi è stata l'ammissione alla difesa, potendo esso meglio di ogni altro valutare l'opera svolta dal difensore del non abbenza, e comunque per economia di giudizi.

Nei giudizi civili che si concludessero favorevolmente per la parte ammessa, allo Stato spetta il diritto alla distrazione in proprio favore delle spese e degli onorari al cui pagamento viene condannata la parte soccombente. L'innovazione, rispetto a quanto stabilito dalla norma attualmente vigente (articolo 35) consiste nella facoltà di rimborso che spetta allo Stato anche per quanto attiene agli onorari. L'elemento di novità è giustificato dal fatto che secondo la nuova normativa il difensore è pagato dallo Stato, sicché è giusto che questo ottenga il rimborso di quanto ha corrisposto.

La profilata riforma esige la disponibilità di fondi pubblici per la corresponsione degli onorari ai difensori. Certamente, l'ammontare del fondo, pur non potendo essere determinato con precisione sia per la indisponibilità di dati certi relativi alla media dei procedimenti con parte ammessa al gratuito patrocinio sia, anche, per il prevedibile incremento di azioni giudiziarie attualmente nemmeno iniziate per il costo dei relativi procedimenti, deve prevedersi di notevole consistenza, onde evitare gli ovvii inconvenienti che deriverebbero dalla impossibilità di retribuire i difensori nominati ai non abbenza. Naturalmente non è da trascurare la considerazione che notevoli somme saranno recuperate in danno della parte avversa al non abbenza che sia rimasta soccombente nella lite; tuttavia, l'esigenza di ulteriore previsione di spesa rimane, anche perchè si è introdotto, parallelamente al diritto riconosciuto al difensore del non abbenza, il diritto dei consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai, al pagamento, a carico dello Stato, delle proprie spettanze per atti compiuti a favore del non abbenza.

Secondo un calcolo approssimativo, la spesa potrebbe aggirarsi sui due miliardi di lire, di cui 1.500.000.000 recuperabili nei confronti delle parti soccombenti, mentre 500 milioni dovrebbero far carico al capitolo delle spese di giustizia del Ministero di grazia e giustizia.

Va notato infine che, trattandosi di « spese obbligatorie », in base ai principi lo stanziamento della somma in bilancio è meramente indicativo in quanto eventuali deficienze dello stanziamento dovrebbero in ogni caso essere colmate.

Attualmente provvede per l'anticipazione di spese di ammissione al gratuito patrocinio il capitolo 1117 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, che viene opportunamente aumentato nella misura anzidetta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La difesa giudiziaria dei non abbienti è una funzione obbligatoria per gli avvocati e procuratori, retribuita dallo Stato nelle forme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'ammissione alla difesa giudiziaria dei non abbienti ha luogo nei giudizi civili, penali e amministrativi, di competenza del giudice ordinario o di giurisdizioni speciali e negli affari di volontaria giurisdizione.

Art. 3.

La difesa giudiziaria dei non abbienti non è ammessa per le controversie concernenti cessioni di crediti e diritti altrui, salvo che la cessione risulti effettuata in adempimento di preesistenti obbligazioni.

Art. 4.

Il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, il Presidente della Corte d'appello e della Sezione distaccata, hanno la vigilanza sulla difesa dei non abbienti nelle cause trattate dagli organi giudiziari dipendenti.

Essi sorvegliano sulla diligente trattazione delle cause dei non abbienti ammessi alla difesa, possono chiedere sulle stesse informazioni e chiarimenti, e fanno rapporto ai competenti Consigli dell'Ordine per le eventuali trasgressioni disciplinari dei difensori.

Per le controversie davanti al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai Tribunali delle acque, ai Tribunali militari ed altri giudici speciali, la vigilanza ed i relativi poteri sono attribuiti ai Presidenti di detti organi.

Il magistrato davanti al quale il processo è pendente, riferisce al competente organo di vigilanza sull'eventuale inosservanza dei

doveri professionali da parte del difensore del non abbiente.

Art. 5.

Presso la Corte di cassazione, presso ciascuna Corte d'appello o sezione distaccata, e presso ciascun Tribunale è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti composta:

1) di un membro del rispettivo organo giudiziario, ovvero di un magistrato a riposo di qualifica corrispondente, designato allo inizio dell'anno giudiziario dai Presidenti di ciascun organo o sezione; detto magistrato presiede la Commissione, e deve astenersi nelle cause o affari da lui esaminati in qualità di membro della Commissione stessa;

2) di un magistrato del pubblico ministero presso ciascuno di detti organi o sezione, designato dal rispettivo capo dello ufficio del pubblico ministero;

3) da un avvocato patrocinante in Cassazione, nominato dal Consiglio nazionale forense per la Commissione presso la Corte di cassazione; da un avvocato nominato dal Consiglio dell'ordine del luogo per le altre Commissioni.

Un cancelliere o segretario designato dal capo del rispettivo organo giudiziario esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuna categoria di componenti la Commissione sono nominati, con le medesime modalità, membri supplenti.

Art. 6.

Presso il Consiglio di Stato è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti per gli affari da trattarsi innanzi alle sezioni giurisdizionali ed è composta:

1) di un consigliere di Stato, che la presiede;

2) di un referendario del Consiglio di Stato;

3) di un avvocato patrocinante presso la Corte di cassazione.

Il consigliere e il referendario sono designati, ogni anno, dal Presidente del Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio stesso che non facciano parte delle sezioni

giurisdizionali e possono essere scelti anche tra i magistrati del Consiglio di Stato a riposo. L'avvocato è designato, al principio di ogni anno, dal Consiglio nazionale forense.

Esercita le funzioni di segretario il segretario di una delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio stesso.

Presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti per i giudizi di competenza.

La Commissione è nominata ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, ed è composta di due membri del Consiglio, uno dei quali magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, e di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione, designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo.

Esercita le funzioni di segretario uno dei funzionari componenti l'ufficio di segreteria designato dal Presidente del Consiglio stesso.

Per ciascuna categoria di componenti le Commissioni sono nominati membri supplenti.

Art. 7.

Presso la Corte dei conti e presso la sezione giurisdizionale per la Regione siciliana è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti nei giudizi di rispettiva competenza. La Commissione è nominata, ogni anno, con decreto del Presidente della Corte ed è composta:

- 1) di un consigliere della Corte, che la presiede;
- 2) di un primo referendario o referendario della Corte;
- 3) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione designato dal Consiglio nazionale forense e, per la sezione giurisdizionale, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Palermo.

Esercita le funzioni di segretario un vice referendario.

Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione sono nominati membri supplenti.

Art. 8.

Per i giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche e al Tribunale supremo militare, l'ammissione è concessa dalla Commissione istituita presso la Corte.

Nei giudizi civili l'ammissione viene fatta dalla Commissione presso il Tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio per le cause di competenza dei pretori o del Tribunale, o dalla Commissione presso la Corte d'appello per le cause da trattarsi davanti alla Corte stessa.

Nei giudizi penali, l'imputato o le altre parti private sono ammesse con decreto motivato del Presidente della Corte o del Tribunale o del Pretore del luogo in cui si proceda.

Durante l'istruzione l'ammissione è disposta con decreto motivato dal giudice istruttore o dal Presidente della sezione istruttoria se si procede ad istruzione formale, dal pubblico ministero se si procede ad istruzione sommaria o nel caso degli atti di polizia giudiziaria; ovvero dal Pretore o dal giudice speciale nei procedimenti di rispettiva competenza.

L'ammissione per le cause di competenza del conciliatore, di valore superiore alla metà della competenza per valore di detto giudice, è effettuata dalla Commissione presso il Tribunale nella cui circoscrizione deve aver luogo il giudizio.

L'ammissione per le cause che debbono essere trattate avanti ad altri giudici speciali, è concessa dalla Commissione presso la Corte d'appello o la sezione distaccata di Corte d'appello, nel cui territorio si trovano gli organi suddetti.

Per i giudizi davanti al Tribunale dei minorenni resta fermo il disposto del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, articolo 9, salva, quanto all'impugnabilità dei provvedimenti, l'applicazione dell'articolo 19 della presente legge.

Art. 9.

L'ammissione alla difesa dei non abbienti, in materia civile, penale e amministrativa, produce i seguenti effetti:

1) la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata alle spese nelle cause civili, e nelle cause penali in cui vi sia costituzione di parte civile;

2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi;

3) la formazione gratuita di atti processuali, amministrativi o pubblici in genere, il rilascio pure gratuito di copie, necessari per la causa o affare per cui vi è stata l'ammissione al beneficio, l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera e l'ammontare a debito dei diritti di competenze, onorari o vacanze loro spettanti;

4) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese di viaggio o di soggiorno e relative indennità spettanti a funzionari pubblici in relazione alle cause o affari di cui sopra, e delle spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni;

5) le inserzioni gratuite, necessarie per le cause o affari di cui sopra, in pubblicazioni legali, in forza di provvedimento dello organo giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento.

Art. 10.

Gli effetti della ammissione per una determinata causa o affare, si estendono a tutti gli atti che vi si riferiscono, di volontaria giurisdizione, amministrativi, o di altro genere.

Art. 11.

L'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione, e per ottenere copia del provvedimento che si intende impugnare.

Tuttavia per proporre impugnazione occorre nuovo provvedimento di ammissione, che nei giudizi civili è dato dalla Commissione competente per il giudice dell'impugnazione, e nei giudizi penali dal Presidente del collegio parimenti competente.

Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato nelle forme di cui all'articolo 21, se l'urgenza è determinata dalla brevità dei termini.

Art. 12.

Sono ammessi alla difesa tutti coloro, compresi gli stranieri, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo seguente, e le persone giuridiche che abbiano per scopo esclusivo o prevalente la beneficenza, l'assistenza e la istruzione dei poveri.

Art. 13.

Le condizioni per l'ammissione alla difesa sono:

- 1) lo stato di non abbienza;
- 2) la probabilità dell'esito favorevole della controversia o affare.

Per non abbienza non si intende la nullatenenza, bensì una condizione economica, da valutarsi anche in funzione della necessità e dell'importanza della lite, tale da non consentire di sopperire alle spese della medesima.

Lo stato di non abbienza è desunto dalle certificazioni tributarie relative all'ammontare dell'imposta fondiaria, dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare, corredate di parere dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette; da eventuale certificato di povertà; da ulteriori documenti, informazioni o chiarimenti richiesti, e dagli accertamenti disposti dall'organo competente a provvedere in ordine all'ammissione.

Per le persone giuridiche che hanno per scopo esclusivo o prevalente l'assistenza, la beneficenza o l'istruzione dei poveri, la condizione di cui al n. 1) è sostituita dalla ricognizione di tale loro qualità, da effettuarsi a norma dell'articolo 15.

Nei giudizi penali, tranne che per l'azione civile, è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1).

Art. 14.

Quando si tratti di liti da intentarsi nell'interesse di minori, occorre anche la prova dello stato di non abbenza di ciascuno dei genitori; e per quelle nell'interesse di persona coniugata, anche la prova della non abbenza dell'altro coniuge, semprechè non si tratti di coniugi legalmente separati, o di reato per cui si proceda contro il coniuge a querela dell'istante per la difesa gratuita.

Art. 15.

Per gli effetti della ricognizione riguardante la qualità delle persone giuridiche, di cui agli articoli 12 e 13, quarto comma, gli amministratori delle medesime devono rivolgere domanda al presidente della Commissione per la difesa dei non abbienti del luogo dove ha sede l'ente, unendovi i documenti atti a giustificare la qualità suddetta.

La ricognizione è effettuata mediante decreto, con cui viene dichiarato che, per le sue finalità istituzionali, la persona giuridica è ammessa a godere della difesa. Tale dichiarazione è valida per qualunque causa da intraprendere e sostenere davanti qualsiasi Corte, Tribunale, Pretura, od altra giurisdizione, salvo l'accertamento del requisito di cui all'articolo 13, n. 2).

Sono salve le eventuali norme sulla autorizzazione alle liti.

Art. 16.

In materia civile ed amministrativa chi vuole ottenere l'ammissione alla difesa deve farne domanda con ricorso in carta semplice

diretto al Presidente della competente Commissione.

Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti, delle ragioni e dei mezzi di prova, sui quali l'istante intende fondare la sua domanda o difesa.

Esso deve essere sottoscritto dalla parte e corredato dei documenti giustificativi della non abbenza e di quelli concernenti il merito.

Il ricorso, sempre corredato dei documenti di cui al comma precedente, può essere proposto anche verbalmente davanti ad un componente della Commissione, ovvero davanti al cancelliere della Pretura del luogo di residenza o di domicilio dell'istante.

Di tale proposizione viene redatto il processo verbale.

Il cancelliere trasmette il processo verbale, unitamente ai documenti, alla competente Commissione.

Nei giudizi penali, l'imputato, la parte civile e il responsabile civile che chiedono con atto sottoscritto o con dichiarazione verbalizzata, di avvalersi della difesa dei non abbienti devono produrre al magistrato competente ai sensi degli articoli 8 e 11 i certificati di cui all'articolo 13.

Art. 17.

La Commissione, prima di provvedere sulla domanda, nè dà avviso alla parte avversa, la quale nel termine assegnatole può comparire per contestare sia la dedotta non abbenza, sia il merito della causa, o può esporre le sue ragioni per iscritto.

Se la parte avversa compare, la Commissione può esperire tentativo di conciliazione.

Qualora sia impugnato l'atto o il provvedimento di una pubblica amministrazione, il presidente della Commissione, ne dà, occorrendo, avviso all'amministrazione stessa, affinchè, entro un termine prefissato, possa presentare le contestazioni opportune.

Art. 18.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora

ritenga inesistente lo stato di non abbenza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può con ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla Commissione o al magistrato che emanò il decreto di ammissione la revoca di questa.

La Commissione o il magistrato competente provvedono con decreto motivato.

Ai fini di cui ai commi precedenti il cancelliere del Tribunale comunica mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato della prodotta documentazione sulla non abbenza.

Art. 19.

Contro i provvedimenti di ammissione, di diniego o di revoca, pronunciati dalla Commissione presso il Tribunale o dal magistrato competente, ciascuno degli interessati può ricorrere alla Commissione istituita presso la Corte d'appello.

Il ricorso ha effetto sospensivo; tuttavia il ricorrente, in pendenza, può promuovere, per mezzo di difensore all'uopo designato, gli atti urgenti la cui omissione possa recargli grave pregiudizio.

Art. 20.

Le Commissioni di cui all'articolo 5 si riuniscono periodicamente nei giorni fissati rispettivamente dal Primo Presidente della Corte di cassazione, e dal Presidente della Corte d'appello o della sezione distaccata e, in caso di urgenza, su invito dei loro Presidenti.

Le Commissioni di cui agli articoli 6 e 7, si riuniscono periodicamente, nei giorni fissati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dal Presidente della Corte dei conti, con decreto da emanarsi al principio di ogni anno e, in caso di urgenza, su invito del loro Presidente.

Il Presidente, per ogni affare, designa il relatore.

Il relatore provvede alla istruzione della domanda, e quindi riferisce alla Commissione, che decide, a maggioranza di voti, con deliberazione motivata e sottoscritta dal Presidente e dal relatore.

Art. 21.

Nei casi d'urgenza il Presidente della Commissione può concedere in via provvisoria l'ammissione anche con dispensa della esibizione della documentazione sulla non abbenza, che però l'interessato deve produrre prima che la Commissione si riunisca per la ratifica di cui all'articolo seguente.

Analogamente possono provvedere il pretore e il conciliatore, dopo aver sentite le parti, nelle controversie di rispettiva competenza.

Art. 22.

Qualora la Commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a regolarizzare ai fini dell'imposta di bollo gli atti del procedimento e la documentazione prodotta e ad effettuare i depositi prescritti.

Art. 23.

La segreteria del Consiglio di Stato e quella del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana curano la tenuta di un registro, nel quale sono annotati tutti i ricorsi riflettenti le persone fisiche e giuridiche ammesse al beneficio, le controparti, nonchè l'autorità della quale viene impugnato l'atto o provvedimento; il numero progressivo, la data e la natura degli atti che danno luogo alla spesa, che deve prenotarsi a debito; la distinzione delle spese occorse per anticipazioni fatte dallo Stato, per tasse di bollo, per diritti di segreteria, di copia, di ufficiale giudiziario, o messo comunale, e il loro importo totale per ciascun articolo; in esso si tiene altresì nota della data del de-

creto di ammissione, della decisione definitiva, della data e del numero di spedizione della nota di spese al procuratore del registro.

Il segretario è responsabile delle omissioni delle suindicate annotazioni.

Art. 24.

Decretata l'ammissione ha luogo la designazione del difensore.

Per i giudizi civili e amministrativi la designazione è effettuata dalla Commissione.

Per i giudizi penali essa è effettuata dal magistrato competente ai sensi degli articoli 8 e 11.

A tal fine, entro il mese di gennaio di ogni anno, vengono indicati dal Presidente della Corte d'appello nelle sedi di dette Corti, ovvero dal Presidente del Tribunale nei centri che non siano sedi di Corte d'appello, sentiti i Presidenti dei locali Consigli dell'Ordine, i nominativi di avvocati e procuratori, in numero pari al quarto degli iscritti, i quali vengono destinati per la durata di un anno ad espletare gli incarichi professionali di difensore dei non abbienti, con retribuzione a carico dello Stato. Il relativo elenco sarà reso noto mediante affissione in apposito albo esposto al pubblico.

Le designazioni sono operate con sistema di rotazione che consenta, nell'arco di quattro anni, la designazione di tutti gli avvocati e procuratori iscritti nei singoli albi.

Art. 25.

Nei giudizi civili e amministrativi, l'istante indica, fra quelli compresi nell'elenco di cui al precedente articolo, l'avvocato e il procuratore dal quale preferisce essere difeso e rappresentato, e la Commissione procede alla relativa nomina della quale dà notizia al professionista prescelto.

La parte non ha facoltà di sostituzione del difensore nominato dalla Commissione.

Qualora essa ritenga che sussistano validi motivi per procedere alla revoca del mandato, può farne denuncia alla Commissione.

Questa, valutata la fondatezza e la gravità dei motivi e sentito il difensore, può procedere alla sua sostituzione con altro avvocato o procuratore, sempre indicato dalla parte tra quelli compresi nell'elenco di cui al precedente articolo. In ogni caso, provvede con decreto non impugnabile.

Art. 26.

Nei procedimenti penali l'imputato cui sia stato nominato un difensore di ufficio e che chieda l'ammissione alla difesa dei non abbienti, deve esibire al magistrato competente, ai sensi degli articoli 8 e 11, i certificati di cui all'articolo 13.

Se risulti comprovata la qualità di non abbiente dell'imputato, il magistrato lo ammette. In conseguenza, se il difensore già nominato di ufficio è compreso nell'elenco di cui all'articolo 24, il magistrato lo conferma nell'incarico della difesa con retribuzione a carico dello Stato, con il consenso dell'imputato medesimo; altrimenti, provvede alla nomina all'imputato di altro difensore incluso nell'elenco suddetto, previa indicazione da parte dell'imputato medesimo.

L'imputato cui sia stato nominato un difensore di ufficio e che non si trovi nelle condizioni per essere ammesso alla difesa dei non abbienti, è obbligato al pagamento dell'onorario.

Art. 27.

La corrispondenza delle Commissioni per la difesa dei non abbienti di cui al precedente articolo 5 e del difensore designato con tutti i pubblici uffici, i quali debbono rilasciare in carta libera copie, certificati e documenti di qualunque natura nell'interesse della causa od affare del non abbiente, ha luogo per mezzo del Presidente della Corte d'appello o della sezione distaccata o del Tribunale, secondo che la causa o l'affare stesso penda avanti la Corte o la sezione distaccata di Corte d'appello o il Tribunale o una Pretura o un Ufficio di conciliazione del distretto o circondario.

Degli atti rilasciati non si può fare uso estraneo alla causa per la quale furono chiesti, ed i medesimi devono recare l'annotazione del nome delle parti, l'autorità che ha fatto richiesta e la data del decreto di ammissione.

La corrispondenza delle Commissioni di cui agli articoli 6 e 7 e del difensore designato, con tutti i pubblici uffici, ha luogo a mezzo del Presidente del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana o della sezione giurisdizionale della Corte dei conti presso la Regione siciliana.

Art. 28.

Gli avvocati e procuratori designati per la difesa dei non abbienti, non possono recusare l'incarico senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione o dal magistrato competente.

Art. 29.

L'avvocato o il procuratore designati per la difesa dei non abbienti devono trattare le cause secondo le norme della deontologia professionale.

Nell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4, le autorità ivi indicate possono, per gravi motivi, promuovere la designazione di altro avvocato o procuratore in luogo di quello già designato.

Il difensore può, nel corso del giudizio, rinunciare all'incarico per giustificati motivi, da valutarsi dalla Commissione o dal magistrato competente.

In tal caso ha diritto ad un onorario proporzionale all'opera svolta, in misura anche inferiore ai minimi di cui all'apposita tariffa, liquidatogli su sua domanda dal magistrato competente con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui.

Art. 30.

Gli avvocati e procuratori designati per la difesa dei non abbienti devono comunica-

re alle autorità di cui all'articolo 4, per le cause trattate davanti ad esse e nelle rispettive circoscrizioni, il dispositivo delle sentenze, e delle decisioni passate in giudicato, rese nelle cause loro affidate, indicando il nome delle parti e la data del decreto d'ammissione e comunicare altresì l'eventuale cessazione della difesa prima della sentenza o della decisione, indicandone il motivo, a pena del pagamento in proprio delle spese prenotate a debito.

Art. 31.

Se la parte ammessa alla difesa conferisce mandato ad avvocato o procuratore diverso da quello designatole, se cessi o risulti insussistente lo stato di non abbenza, ovvero se per altri motivi risulti manifestamente la cessazione di ogni convenienza ed obbligo di proseguire la causa, il Presidente del collegio davanti al quale pende la causa o affare o il magistrato che procede, la parte contraria a quella ammessa, gli avvocati o procuratori designati per la difesa, il pubblico ministero e il Consiglio dell'Ordine possono fare rapporto alla Commissione che ha provveduto all'ammissione, per la eventuale revoca.

La Commissione provvede secondo le norme di cui all'articolo 20. Se è dichiarata la revoca dell'ammissione, la deliberazione a cura dell'organo giudiziario davanti cui pende la causa o affare, è comunicata ad entrambe le parti o ai loro difensori.

L'eventuale compenso è liquidato a norma dell'articolo 29 ultimo comma.

Ove la parte contraria venga a sua volta ammessa alla difesa, deve essere designato un difensore diverso da quello che ha assistito la parte esclusa.

Art. 32.

La condanna alle spese, diritti e onorari contro la parte avversa a quella ammessa alla difesa è pronunciata con distrazione a favore dello Stato; dette somme sono prenotate a debito, e riscosse ai sensi del-

l'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. Ove l'esazione sia infruttuosa, e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte non abbiente in condizioni di poter restituire quanto erogato in suo favore, detta parte sarà obbligata alla rivalsa, nei limiti di cui all'articolo 34.

Art. 33.

Ai fini del recupero delle spese nei giudizi davanti al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti e del Consiglio di giustizia amministrativa una nota delle spese annotate a debito, compilata dal segretario ed approvata dal Presidente, è trasmessa all'Ufficio del registro, che procederà alla riscossione.

Art. 34.

L'azione di recupero a carico della persona ammessa alla difesa, stabilita dalle leggi sulle imposte di registro e di bollo, può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle dette tasse e diritti.

Il non abbiente è tenuto, in ogni caso, a rimborsare le spese anticipate e gli onorari pagati al difensore dallo Stato nel caso che la somma o il valore conseguito siano pari almeno al doppio di essi.

Nelle cause interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotati a debito, con divieto di accollarle alla parte o all'ente ammesso al beneficio. È nullo ogni patto contrario.

Restano in ogni caso ferme le norme contenute nei precedenti commi per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente.

Art. 35.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse alla difesa, la parte attrice o

impugnante, in caso di estinzione o perenzione del processo, è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito.

Nelle cause che interessano persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito, quando il processo sia estinto o perento e risulti che l'estinzione sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorchè non concretati in formale atto di transazione.

Tuttavia per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente si applicano le norme contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 34.

Art. 36.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio in cui vi siano state parti ammesse alla difesa, o dalla sua estinzione o perenzione, si procede a norma dell'articolo 32 alla riscossione a carico delle parti delle tasse, diritti, spese ed onorari prenotati a debito, in proporzione della condanna delle parti stesse alle spese del giudizio.

Il cancelliere che ometta e ritardi gli atti di sua competenza incorre nella pena pecuniaria di lire 2.000.

Se il provvedimento che definisce il giudizio in cui vi è stata ammissione alla difesa non è stato notificato a cura delle parti, la notificazione sarà effettuata, nel solo dispositivo, a cura del cancelliere competente alla riscossione decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione.

A seguito di tale notificazione il provvedimento diventa esecutivo unicamente ai fini della riscossione delle tasse, diritti, spese e onorari prenotati a debito.

Art. 37.

La tariffa degli onorari dovuti al difensore del non abbiente è determinata e, quando occorra, modificata con decreto del Mini-

stro di grazia e giustizia, sentito il Ministro del tesoro.

Il decreto deve prevedere un solo onorario per ciascun tipo di giudizio o procedimento, indicandone il minimo e il massimo, con riferimento alle categorie degli onorari di avvocato fissate dalla vigente tariffa forense. L'onorario così stabilito è comprensivo anche dei diritti di procuratore.

Art. 38.

Gli onorari dovuti dallo Stato all'avvocato o al procuratore del non abbiente, sono su sua istanza liquidati in base alla tariffa di cui all'articolo precedente dal giudice col provvedimento che chiude il processo davanti a lui, tenuto conto dell'opera prestata e dell'esito della lite, indipendentemente dalla liquidazione fatta a norma dell'articolo 91 del Codice di procedura civile.

Su specifica richiesta del difensore ne può, col medesimo provvedimento, essere disposta l'anticipazione a carico dello Stato fino ai due terzi.

In caso di estinzione del processo o di conciliazione, gli onorari sono liquidati, con ordinanza in camera di consiglio, in proporzione all'opera svolta e ai risultati conseguiti, in misura anche inferiore ai minimi previsti dalla tabella, dal giudice davanti al quale si è svolto il giudizio.

Allorchè sia totalmente o parzialmente infruttuosa la riscossione delle spese, diritti e onorari prenotati a debito, ovvero il non abbiente sia stato totalmente o parzialmente soccombente, si provvede al pagamento a favore del difensore degli onorari liquidati a norma dei commi precedenti o delle eventuali differenze a suo favore mediante mandato emesso dal cancelliere competente alla detta riscossione.

Analogamente si provvede per il pagamento di quanto compete ai consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai o pubblici ufficiali di cui al n. 3 dell'articolo 9, in misura integrale quanto alle spese sopportate e nella misura dei due terzi di quanto liquidato a titolo di diritti, competenze, onorari o vacanze.

Agli stessi può, col provvedimento di liquidazione, e su loro richiesta, disporsi l'anticipato pagamento delle somme di cui al comma precedente.

Art. 39.

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sia citato il decreto di ammissione, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

Sono esclusi dal beneficio della prenotazione a debito delle tasse di bollo quei documenti che, all'inizio delle cause e dei procedimenti, già si trovino in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della legge di bollo.

Art. 40.

Sono registrati a debito:

1) le sentenze e gli atti designati nella parte seconda della tariffa allegato A annessa al regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3269 e che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile nei quali siano interessate le persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, quando vengono emessi d'ufficio o sono promossi ad istanza e nell'interesse di dette persone. Sono eccettuate le sentenze che dispongono il trasferimento di immobili, ovvero di beni mobili diversi da rendite, crediti, ragioni ed azioni;

2) gli atti e documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta le disposizioni della legge di registro e della tariffa, dei quali, nell'interesse esclusivo delle persone o enti anzidetti, occorra la produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi;

3) gli atti anche soggetti alla registrazione entro un termine fisso, dei quali si renda necessaria la formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette persone o enti, dopo l'inizio del procedimento contenzioso.

so e per l'ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione;

4) gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione ove siano della natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registro suindicata e vengano promossi dalle persone fisiche o giuridiche appositamente ammesse per tali atti alla difesa.

Art. 41.

I competenti uffici giudiziari sono tenuti a trasmettere, mensilmente, al Ministero di grazia e giustizia, per il successivo inoltrato al Ministero del tesoro, la nota delle spese di giudizio per le quali dovrà essere iniziata azione di rivalsa, ai sensi della presente legge.

Sulla base delle dette note, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, assegnerà i fondi corrispondenti all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le somme ricavate dalle azioni di rivalsa di cui al precedente comma sono versate, a cura dell'ufficio che ha provveduto al recupero, presso l'Ufficio del registro.

Art. 42.

I fondi necessari per l'applicazione della presente legge sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le spese per la difesa dei non abbienti previste dalla presente legge sono annoverate tra le spese di giustizia e fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere a totale carico dello Stato derivante dalla presente legge nell'esercizio 1969, previsto in 500 milioni, si farà fronte mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.